

- 1) Dopo che è stato autorizzato dalla Commissione Europea il regime fiscale degli ETS, la nostra associazione ha iniziato il percorso per chiudere l'esperienza della Onlus (entro il 31/12/2025) e qualificarsi come Ente del Terzo Settore, con la prossima richiesta di iscrizione al RUNTS: è possibile per la nostra associazione e per altre fondazioni e associazioni che sono ancora Onlus, presentare la candidatura all'interno di questo bando?

R. No, non è possibile partecipare con una propria candidatura, in quanto l'art. 3 del Bando (Soggetti beneficiari dei finanziamenti) prevede che "Possono presentare istanza di finanziamento gli Enti del Terzo Settore in partenariato/raggruppamento fra loro, nella misura minima di tre (3) soggetti, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede/i operativa/e in Puglia;
- b) esperienza almeno triennale in attività analoghe a quelle oggetto del presente Bando (nel raggruppamento tale requisito deve essere posseduto da almeno uno dei partecipanti);
- c) che, alla data di presentazione della domanda, abbiano stipulato appositi accordi, conformemente all'allegato 1.E, con almeno un operatore del settore alimentare (soggetto donatore), come definito dall'articolo 2."

Sarà quindi possibile essere coinvolti solo in un partenariato già costituito con un numero minimo di 3 ETS come sopra descritti.

- 2) E' possibile e come, in continuità con i precedenti avvisi che hanno previsto le candidature da parte degli Ambiti Sociali Territoriali, inserire nei progetti attività di sensibilizzazione e formazione che coinvolgano le scuole di ogni ordine e grado?

R. Sì, è previsto dalla lettera b) dell'art. 1 (Finalità e copertura finanziaria) e dal comma 3 dell'art. 7 (Requisiti dei soggetti proponenti e dei progetti da realizzare) lettere d), e) ed f) del Bando:

- lettera b) dell'art. 1: "Gli interventi e gli obiettivi della Legge Regionale n. 13 del 18/5/2017, in coerenza con le iniziative nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare, mirano a sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle finalità di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), al fine di:
  - b) contribuire alle attività di informazione e sensibilizzazione degli operatori del settore alimentare e dei consumatori."
- comma 3 dell'art. 7: "I requisiti oggettivi che il progetto presentato deve possedere sono:
  - d) previsione di un evento di sensibilizzazione ed avvio del progetto rivolto agli operatori del settore alimentare, agli Enti del Terzo Settore e ai consumatori;
  - e) realizzazione di materiale informativo da distribuire anche presso i soggetti partner che aderiscono al progetto;
  - f) redazione della relazione conclusiva e realizzazione di un evento pubblico di chiusura del progetto in occasione del quale devono essere condivisi gli obiettivi della misura, le attività realizzate e i risultati ottenuti.

- 3) Il nostro Ente del Terzo Settore è attualmente impegnato nella realizzazione di un progetto finanziato da un ente privato/ su incarico di un Comune, che prevede attività nell'ambito del contrasto allo spreco alimentare e del sostegno a persone in condizione di fragilità: è possibile presentare una

nuova proposta che preveda attività aggiuntive e non sovrapposte rispetto a quelle già finanziate, ad esempio l'introduzione della gestione dei prodotti freschi o l'ampliamento della rete dei donatori?

R. No in considerazione del comma 3 dell'art. 3 del Bando (Soggetti beneficiari dei finanziamenti): "Non verranno finanziati progetti già realizzati ovvero in fase di realizzazione alla data di pubblicazione del presente bando", in quanto affiancando progetti già in essere si potrebbero avere sovrapposizioni di costi, a meno che non si tratti di nuovo progetto avente oggetto e finalità differente in modo da tenere ben distinti costi e progetti e sia quindi facilmente verificabile l'attività progettuale e la relativa rendicontazione.

- 4) Chiarimenti circa i partner ulteriori da coinvolgere nelle attività del progetto: nello specifico, gli stessi enti possono essere non iscritti al Runts?

R. Sì, in quanto, fermo restando le indicazioni fornite dall'art. 3 del Bando (Soggetti beneficiari dei finanziamenti) il quale prevede che "Possono presentare istanza di finanziamento gli Enti del Terzo Settore in partenariato/raggruppamento fra loro, nella misura minima di tre (3) soggetti, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017", gli eventuali ulteriori partner coinvolti possono anche non essere ETS iscritti al RUNTS ma qualsiasi altro soggetto, privato o pubblico, confacente alla progettualità presentata.

- 5) Il punteggio attribuito al Criterio 3 - sotto-criterio 3.1 Coinvolgimento di ulteriori partner rispetto al numero minimo previsto fa riferimento al numero di ulteriori partner escludendo i partner proponenti o questi ultimi vengono contemplati nel conteggio?

R. In riferimento al Criterio 3 - sotto-criterio 3.1 "Coinvolgimento di ulteriori partner rispetto al numero minimo previsto", si intende attribuire un punteggio per gli ulteriori soggetti coinvolti nel partenariato oltre i tre (3) Enti del Terzo Settore (intesi come numero minimo di ETS previsto dall'art. 3 del Bando) costituenti il partenariato stesso.